

2014

1966





ITALIANA-2070/2015

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

REPUBBLICA

Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO

- Presidente

art. 1335 Casella

Diniego di rinnovo ex

art. 29 L.392/78 e

Dott. ANGELO SPIRITO

- Consigliere - R.G.N. 11631/2012

Dott. RAFFAELE FRASCA

- Rel. Consigliere - Cron. 2010

Dott. DANILO SESTINI

- Consigliere - Rep. Q.(.

Dott. ANTONELLA PELLECCHIA

ha pronunciato la seguente

Consigliere - Ud 09/10/2014

PU

SENTENZA

sul ricorso 11631-2012 proposto da:

SERVIZI INTEGRATI SRL 01999500232, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore dott. STEFANO DORIO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FASANA 16, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO RAMPIONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MERCANTI giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

INTESA SANPAOLO SPA 00799960158, UNICREDIT LEASING

SPA 03648050015;

- intimate -

Nonché da:

INTESA SANPAOLO SPA 00799960158, in persona del suo Dirigente dott. ANGELO ELIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CRISTINA CASTELLI giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrenti incidentali -

contro

SERVIZI INTEGRATI SRL 01999500232, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore dott. STEFANO DORIO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FASANA 16, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO RAMPIONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MERCANTI giusta procura a margine del ricorso principale;

- controricorrente all'incidentale -

nonchè contro

UNICREDIT LEASING SPA 03648050015;

- intimata -

avverso la sentenza n. 76/2011 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/03/2011 R.G.N. 2189/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2014 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l'Avvocato SIMONE ROSSI per delega;

udito l'Avvocato CRISTINA CASTELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso preliminarmente per la riunione dei ricorsi, rigetto del ricorso principale, inammissibilita' del ricorso incidentale condizionato.


II CASO II

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- §1. La s.r.l. Servizi Integrati ha proposto ricorso per cassazione contro la s.p.a. Intesa San Paolo (già Banca Intesa s.p.a.) e nei confronti della s.p.a. Unicredit Leasing (già Locat s.p.a.) avverso la sentenza del 16 marzo 2011, con la quale la Corte d'Appello di Venezia, in accoglimento dell'appello dell'Intesa San Paolo ha riformato la sentenza di primo grado resa il 10 maggio del 2008 dal Tribunale di Verona.
- §2. Il Tribunale scaligero era stato investito dalla ricorrente e dalla Locat s.p.a. di una domanda di convalida di sfratto per finita locazione di un immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo, peraltro basata su un diniego di rinnovo alla scadenza del primo seiennio di durata. L'immobile oggetto della locazione era stato locato in data 2 gennaio 1998 (con scadenza al 1° gennaio 2004) dalla Fondazione Cariplo Iniziative patrimoniali s.p.a. alla Cariplo Cassa di Risparmio delle Province Lombarde s.p.a. divenuta poi Banca intesa s.p.a. e, quindi, Intesa San Paolo s.p.a. e la Servizi Integrati s.r.l. Nel corso dello svolgimento del rapporto locativo la Servizi Integrati s.r.l. era subentrata nella posizione di locatrice in forza di contratto di *leasing* quale acquirente utilizzatrice dell'immobile a mezzo della Locat.


All'esito del passaggio della causa, per effetto dell'opposizione dell'intimata, alla trattazione con il rito locatizio a cognizione piena, il Tribunale dichiarava cessato il contratto locativo alla data del 2 gennaio 2004 nel presupposto della legittimità e fondatezza del diniego di rinnovo (che reputava tempestivamente esercitato) e, quindi, condannava l'allora Banca Intesa al rilascio dell'immobile, negando invece la legittimazione della Locat s.p.a.

§3. Con la sentenza qui impugnata la Corte lagunare ha invece ritenuto che il contratto si fosse rinnovato per un altro seiennio per la tardività del




diniego di rinnovo e ne ha dichiarato la cessazione alla scadenza del 2 gennaio 2010.

- §3.1. Per quello che si legge nella sentenza impugnata la s.p.a. Banca Intesa aveva con i primi due motivi di appello dedotto <<l'errata applicazione dell'art. 1335 c.c., nonché degli artt. 1717, 1228 e 2049 c.c. sostenendo la tardività della disdetta intimata dall'appellata >> e rilevando al riguardo che la comunicazione di disdetta era pervenuta <<oltre il termine del 2 gennaio 2003>>. A sostegno di tale prospettazione l'appellante aveva dedotto che unilaterale recettizio <<l'efficacia disdetta atto essendo comunicazione non poteva che decorrere dal momento in cui era stata ricevuta da essa destinataria >> e che, essendo stata inviata la disdetta con raccomandata, la presunzione di conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c. doveva ritenersi coincidente << con il rilascio dell'avviso di giacenza, ovvero, poiché le raccomandate venivano ritirate per conto di Banca Intesa da società all'uopo incaricata, con la consegna della lettera alla società incaricata del ritiro>>, mentre erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che la presunzione di conoscenza della raccomandata contenente la disdetta, si fosse verificata il 31 dicembre 2002, data in cui essa era pervenuta presso l'Ufficio postale di Milano-Cordusio. Ciò, sul presupposto, a dire della Corte veneziana altrettanto erroneo che <<ali>altrettanto erroneo che <<ali>altrettanto erroneo che salla Banca ex artt. 1717, 1228 e 2049 c.c.>> fosse imputabile l'errore dell'ufficio postale che, per un disguido consistito nell'inserimento del numero identificativo della raccomandata nella distinta del recapito delle raccomandate dirette ad altro destinatario, aveva determinato il mancato ritiro da parte della società incaricata del ritiro della corrispondenza presso la casella postale, avvenuto soltanto il 3 gennaio 2003, dopo la rettifica della distinta di recapito, e che dunque nessuna violazione fosse stata ascrivibile a detta società.
- §3.2. La Corte territoriale ha accolto le censure proposte con l'appello, così motivando:



<<È incontroverso che il termine finale di scadenza del contratto di locazione stipulato dalle parti era il 2 gennaio 2004, con conseguente termine di preavviso per la disdetta 2 gennaio 2003. È parimenti non contestato che la raccomandata contenente la disdetta pervenne all'ufficio postale di Milano-Cordusio in data 31.12.2002 e che per un disguido relativo all'inserimento del numero identificativo della distinta di recapito delle raccomandate dirette al destinatario Banco Ambrosiano Veneto, la raccomandata rimase presso l'ufficio postale fino alla rettifica della distinta di recapito, con consegna materiale alla società addetta al ritiro per conto della banca su menzionata il successivo 3 gennaio 2003. È inoltre risultato che la società incaricata si recava giornalmente, compreso il periodo tra il 31.12.2002 e il 3.1.2003, a ritirare la corrispondenza diretta alla banca appellante presso l'Ufficio Milano Cordusio e che in data 2 gennaio 2003 la raccomandata in oggetto non era presente nella casella postale assegnata la Banca intesa. Orbene non può ritenersi che, come affermato dal primo giudice, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. coincida con la data dell'arrivo della raccomandata presso l'ufficio postale. Secondo il consolidato orientamento della S.C. affinché possa operare la presunzione di conoscenza stabilita dall'art. 1335 c.c. occorre infatti la prova che l'atto sia stato recapitato all'indirizzo del destinatario, e cioè, nel caso di corrispondenza, che questa sia stata consegnata presso detto indirizzo, o che, in caso di assenza del destinatario, sia stato rilasciato l'avviso di giacenza: solo da tale momento l'atto rientra nella sfera di dominio o di controllo del destinatario medesimo, sì da consentirgli la ricezione dell'atto e la cognizione del relativo contenuto (Cass. 20 gennaio 2003 numero 773). Nella fattispecie in esame, considerate le modalità di ritiro della corrispondenza utilizzate da Banca Intesa, titolare di casella postale presso l'ufficio postale Milano Cordusio, la presunzione di conoscenza non può che farsi coincidere con la data in cui la raccomandata fu consegnata alla società incaricata per il ritiro e non anche nel momento,

anteriore, in cui il plico, giunto presso l'ufficio postale, era evidentemente al di fuori della sfera di controllo del destinatario. In particolare dall'istruttoria espletata è risultato che la raccomandata, per un errore relativo all'inserimento del numero identificativo nelle distinte di recapito, divenne disponibile nella casella postale della destinataria e fu ritirata dalla società incaricata solo in data 3 gennaio 2003 (cfr. al riguardo Cons. Stato, Sez. V, 21/11/2006, n. 6797, secondo cui la raccomandata può ritenersi pervenuto al destinatario soltanto quando il plico entrò nella disponibilità giuridica dello stesso e tale momento non può che coincidere con l'effettivo ritiro della corrispondenza, presso l'ufficio postale, da parte del soggetto incaricato, che appone la firma sul foglio di distinta, posto che solo in questo momento la posta raccomandata può considerarsi pervenuta nella disponibilità del destinatario). La documentazione in atti ha infatti confermato che la raccomandata di disdetta era presente nelle distinte per la consegna solo in data 3.1.2003, data in cui fu ritirata. Solo da tale momento pertanto può far del si ricorre la presunzione di cui all'art. 1335 c.c., mentre il disguido relativo all'errato inserimento del numero identificativo della raccomandata deve ritenersi unicamente imputabile all'Ufficio Postale e non anche alla società incaricata del ritiro della corrispondenza. La scelta dell'appellante di utilizzare la casella postale, che non è evidentemente opponibile ai terzi, non può quindi ritenersi eziologicamente rilevante in ordine alla data in cui la raccomandata entrò nella sfera di disponibilità della banca, derivante invece dal ritardo con cui è stato inserita, per il già menzionato disguido, nelle distinte di recapito preparate per la consegna. Da ciò deriva la tardività della diffida e, conseguentemente, il tacito rinnovo del rapporto locativo fino al 2.1.2010. L'accoglimento di tale motivo di gravame assorbe e rende irrilevante l'esame dell'ulteriore motivo relativo alla nullità del diniego del rinnovo ex art. 29 l. 392/78.>>.



§4. Al ricorso contro la sentenza della Corte veneziana ha resistito con controricorso la s.p.a. Intesa San Paolo, svolgendo in esso ricorso incidentale condizionato.

A tale ricorso ha resistito la ricorrente con controricorso.

§5. Le parti hanno depositato memoria.


MOTIVI DELLA DECISIONE

- §1. Il ricorso incidentale dev'essere esaminato congiuntamente al principale, in seno al quale è stato proposto.
- §2. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 1335 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.".

Vi si censura la sentenza impugnata perché avrebbe erroneamente applicato la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., senza considerare la peculiarità della fattispecie, cioè che «nel caso di apertura di caselle postali o più in generale di domiciliazione della posta presso un Ufficio postale, esiste un preciso accordo fra il destinatario della raccomandata e l'Ufficio Postale, ignoto al mittente, affinché la raccomandata non sia consegnata al suo indirizzo, ma sia trattenuta presso l'Ufficio postale», onde sarebbe «onere del destinatario recarsi presso l'Ufficio postale per ritirarla, per cui è sempre sufficiente ai fini della presunzione di conoscenza posta dall'art. 1335 c.c. l'arrivo della raccomandata presso l'Ufficio postale».

A sostegno di tale assunto si prospetta:

a) che nel caso di svolgimento dell'attività di consegna in via normale di una raccomandata, qualora il plico non possa essere consegnato dall'ufficiale postale presso l'indirizzo del destinatario per la sua assenza, la presunzione ci conoscenza (viene citata Cass. n. 6527 del 2003) viene ritenuta operante dal momento dell'immissione da parte dell'ufficiale nella cassetta delle lettere



dell'avviso di giacenza, essendo rimesso all'iniziativa del destinatario di recarsi presso l'ufficio di giacenza a ritirare il plico ed escludendosi che rilevi il momento della consegna a seguito di presentazione per il ritiro;

b) che <<sarebbe del tutto irragionevole in caso di domiciliazione della posta presso gli Uffici postali o di utilizzo di caselle postali non ritenere la raccomandata conosciuta dal destinatario o non applicare la presunzione di conoscenza a partire dal momento di arrivo presso l'ufficio postale e/o di immissione nella casella postale, perché un effetto di decadenza per il locatore non può discendere dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile non allo stesso, ma al conduttore destinatario dell'atto, il quale in tal modo si avvantaggerebbe della propria stessa inerzia.>>;

c) che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe evocato Cons. Stato n. 6797 del 2006, senza considerare che il principio da detta decisione affermato: c1) non solo non riguardava fattispecie di casella postale (di cui all'art. 52 del d.m. 9 aprile 2001 del Ministro delle Comunicazione e all'art. 47 d.P.R. n. 655 del 1982), bensì un'ipotesi di domiciliazione ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 655 del 1982, cioè quella riguardante ex lege le corrispondenze dirette alle amministrazioni dello Stato e quelle dirette agli uffici pubblici, essendo invece la domiciliazione in generale (c.d. fermo posa) disciplinata dagli artt. 37 del citato d.m. e 37 del d.P.R. n. 655 del 1982; c2) ma era stato anche disatteso da altre decisioni dello stesso Consiglio di Stato;

d) che in fine la recente Cass. n. 4261 del 2012 avrebbe riferito l'operare della presunzione di conoscenza al momento del pervenimento della corrispondenza alla casella postale.

§3. Con il secondo motivo si denuncia "insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo della controversia *ex* art. 360 n. 5 c.p.c. (se la raccomandata giunta presso l'Ufficio postale, ove è domiciliata la corrispondenza e ove sono aperte le caselle postali, rientra o si colloca fuori dalla sfera di controllo del destinatario).".

Vi si sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe affetta da una contraddittorietà, là dove ha ritenuto che l'atto, pur pervenuto presso l'ufficio postale, fosse fuori della sfera di controllo della destinataria, pur avendo affermato che la società incaricata della resistente del ritiro della corrispondenza presso la casella postale si recava giornalmente, <<compreso il periodo tra il 31.12.2002 e il 3.1.2003>>, circostanza che implicava che la corrispondenza si venisse a trovare già nella sfera di controllo dell'incaricata il giorno del pervenimento presso l'ufficio.

La motivazione sarebbe, altresì, insufficiente perché non avrebbe spiegato per quale ragione l'indirizzo della destinataria non dovesse corrispondere al luogo scelto dalla stessa Banca Intesa per la domiciliazione della corrispondenza, cioè la casella.

§4. Con il terzo motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 29 della L. 392 del 1978 e dell'art. 1335 c.c., nonché dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4 comma 3, L. 20 novembre 1982 n. 890 secondo l'interpretazione data dalla Corte Costituzionale, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c."

Vi si sostiene la tesi che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002 si sarebbe dovuto ritenere da parte della Corte lagunare che l'efficacia della comunicazione del diniego di rinnovo *ex* art. 29, terzo comma, c.c. in punto di tempestività da parte del locatore sia da individuare nel momento della spedizione allorquando esso sia esercitato a mezzo del servizio postale. All'uopo si invoca la soluzione affermata da Cass. sez. un. n. 8830 del 201 a proposito dell'impugnazione del licenziamento ai sensi dell'art. 6 della l. n. 604 del 1966.

§5. Con il quarto motivo si prospetta "omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.)".

Vi si sostiene che, al contrario di quanto affermato dalla Corte territoriale, non sarebbe stato affatto incontestata la circostanza che a causa

di un disguido relativo all'inserimento del numero identificativo della raccomandata essa sarebbe rimasta presso l'Ufficio postale fino al 3 gennaio 2003. Il disguido sarebbe stato anzi smentito dall'istruzione, le cui risultanze vengono ampiamente esaminate.

In particolare si assume: aa) che il disguido non vi sarebbe stato, perché la raccomandata di cui trattasi era stata inserita in un elenco intestato al Banco Ambrosiano Veneto incorporato da Banca Intesa in non diversa guisa della Cariplo; bb) che non troverebbe riscontro l'affermazione che nel periodo fra il 31 dicembre 2002 e il 3 gennaio 2003 la raccomandata non era stata rinvenuta dalla società incaricata del ritiro nella casella postale; cc) che il riferimento ad un errore relativo all'inserimento del numero identificativo nelle distinte di recapito, che aveva reso disponibile la raccomandata nella casella postale solo il 3 gennaio 2003, sarebbe stata smentito da quanto dichiarato nella lettera del direttore delle filiale Milano 1 Città delle Poste Italiane, da cui dipendeva l'Ufficio Postale di Milano Cordusio, acquisita ai sensi dell'art. 213 c.p.c. nel giudizio di primo grado, posto che in essa si era evidenziato che la raccomandata era stata inserita nella distinta del 31 dicembre 2002 del Banco Amrosiano Veneto e non in quello della Cariplo e che erano stati gli addetti della società incaricata del ritiro a chiedere la variazione della distinta, il che aveva comportato che la raccomandata fosse poi ritirata il 3 gennaio successivo, onde il mancato ritiro in data 31 dicembre 2002 era dipeso dalla richiesta degli addetti.

§6. Con il quinto motivo si denuncia "insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi del giudizio (art. 360 c.p.c. n. 5)", sostenendosi: *Ia*) in primo luogo, sulla base dell'assunto che il 31 dicembre 2012 era stata la società incaricata del ritiro a chiedere che si procedesse alla modifica della distinta, che, come aveva ritenuto il Tribunale, dovevano nella fattispecie trovare applicazione i principi di cui alle norme degli artt. 1717, 2049 e 1228 c.c. secondo le quali ricadono in capo a chi sceglie di avvalersi di

soggetti diversi da sé per il compimento di attività giuridicamente rilevanti le conseguenze dell'operato del delegato o dell'incaricato, onde la motivazione della Corte d'Appello sarebbe del tutto insufficiente non avendo spiegato perché le conseguenze dell'operato della società incaricata non sarebbero dovute ricadere sulla Banca Intesa; 2a) e, in secondo luogo e subordinatamente che, se fosse stata configurabile una responsabilità delle Poste, comunque la motivazione non avrebbe spiegato perché sempre quelle norme non avrebbero dovuto giustificare la medesima conclusione.

§7. Con il sesto motivo, erroneamente indicato come settimo, si denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 29 L. 392/78, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." e vi si sostiene che in dottrina sarebbe dubbia la soggezione del diniego di rinnovo alle norme degli artt. 1334 e 1135 c.c., a motivo che l'espressione usata dal terzo comma del citato art. 29, là dove dice che <<la>la dichiarazione [di diniego di rinnovo] deve essere effettuata con lettera raccomandata almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza>>, implicherebbe che il legislatore non richieda che entro lo stesso termine essa sia ricevuta dal conduttore.

§8. Il Collegio rileva che risulterebbe logicamente preliminare l'esame del terzo e del sesto motivo del ricorso principale, atteso che con essi si pongono questioni che, incidendo sulla rilevanza della natura recettizia ai fini della produzione dell'efficacia della dichiarazione di diniego di rinnovo, se fossero fondate eliderebbero la rilevanza della questioni poste con gli altri motivi, perché tale fondatezza comporterebbe la sicura idoneità della comunicazione del diniego di rinnovo, in quanto pacificamene inviata dalla locatrice in 27 dicembre 2002, ad integrare l'effetto della idoneità alla determinazione della cessazione della locazione alla scadenza del primo seiennio. Infatti, secondo la prospettazione svolta nel terzo e sesto motivo a tal fine non sarebbe stato rilevante il momento di ricevimento della



comunicazione da parte della conduttrice ma quello di invio della raccomandata.

- §8.1. Il Collegio, tuttavia, ritiene che non sia necessario esaminare le questioni oggetto di detti motivi, perché la soluzione da dare al primo ed al secondo motivo appare dirimente a prescindere dalla soluzione di quelle questioni.
- §9. Il primo motivo è fondato, perché si deve constatare che, una volta collocata la dichiarazione di diniego di rinnovo nell'àmbito del sistema degli artt. 1334 e 1335 c.c., la Corte territoriale ha applicato comunque il principio di cui all'art. 1335 c.c. in modo erroneo, là dove ha affermato che «Nella fattispecie in esame, considerate le modalità di ritiro della corrispondenza utilizzate da Banca Intesa, titolare di casella postale presso l'ufficio postale Milano Cordusio, la presunzione di conoscenza non può che farsi coincidere con la data in cui la raccomandata fu consegnata alla società incaricata per il ritiro e non anche nel momento, anteriore, in cui il plico, giunto presso l'ufficio postale, era evidentemente al di fuori della sfera di controllo del destinatario.».

L'errore si rinviene nel non aver considerato le implicazioni che, ai fini dell'individuazione - agli effetti della regola dell'art. 1335 c.c., cioè della presunzione di conoscenza del diniego di rinnovo inviato dalla ricorrente - del momento in cui la relativa raccomandata si sarebbe potuta e dovuta ritenere giunta all'indirizzo della destinataria conduttrice, assumeva rilievo decisivo l'effetto da ricollegarsi alla pacifica pattuizione di un accordo di inserimento della corrispondenza ad essa indirizzata presso una casella postale, esistente fra le Poste Italiane e la conduttrice.

§9.1. Occorre all'uopo considerare che, quando taluno ricorre ad una simile forma di determinazione convenzionale delle modalità di ricezione della corrispondenza (la quale prevede in linea minimale, come nel caso di specie, che la corrispondenza indirizzata di un certo soggetto e pervenuta



all'ufficio che nell'organizzazione delle Poste debba smistarlo in relazione ad esso, venga, una volta ivi pervenuta, anziché essere recapitata, trattenuta presso l'ufficio di pervenimento o altro ufficio indicato nell'accordo, a disposizione del destinatario, con inserimento in una "casella" e, quindi, in un luogo riservato all'accesso del destinatario, che ha diritto, recandosi presso l'ufficio di persona o tramite incaricato, di ritirarla quotidianamente nei giorni feriali), o all'altra simile ma di minore effetto di c.d. fermo posta (che prevede solo che la corrispondenza sulla base dell'accordo venga genericamente trattenuta presso l'ufficio e che ivi il destinatario si rechi per chiedere se è pervenuta e ritirarla, con esclusione dunque dell'inserimento in una "casella"), per effetto dell'accordo intervenuto con le Poste quello che è identificato come suo indirizzo nella corrispondenza a lui indirizzata che perviene all'ufficio del luogo dell'indirizzo stesso e che dovrebbe costituire il luogo di consegna della corrispondenza da parte di quell'ufficio viene ad essere sostituito, per effetto appunto dell'accordo contrattuale dall'ufficio in cui trovasi la casella, che così diventa il luogo in cui la consegna dovrebbe avvenire e, quindi, in forza della convenzione il luogo costituente l'indirizzo del destinatario.

Ne segue che, per effetto dell'accordo, agli effetti dell'individuazione del luogo costituente l'indirizzo del destinatario che rappresenta quello di pervenimento cui fa riferimento l'art. 1335 c.c., assume rilievo e si identifica come "indirizzo" ai sensi di tale norma l'ufficio di allocazione della casella postale. Ciò, perché l'accordo ha determinato la sostituzione, nel normale procedimento di recapito della corrispondenza presso il luogo costituente l'indirizzo del destinatario, di un luogo che egli stesso ha individuato come da considerarsi *suo indirizzo* nella casella di sua pertinenza. Per effetto dell'accordo, il procedimento di recapito della corrispondenza di cui si è avvalso chi ha inviato l'atto all'indirizzo del destinatario risulta oggettivamente modificato, stabilendosi per decisione (preventiva) dello

stesso destinatario che la consegna debba avvenire presso lo stesso ente postale. Quest'ultimo si impegna a trattenere la corrispondenza ed a tenerla a disposizione in forza del contratto presso la casella, che in tal modo diviene agli effetti della consegna a tutti gli effetti e segnatamente ai sensi dell'art. 1335 c.c. l'indirizzo del destinatario.

Ciò, quando il destinatario non ha indicato a chi gli invia la corrispondenza l'indicazione come suo indirizzo proprio della casella postale (o abbia indicato il fermo posta), senza che il terzo che invia la corrispondenza ne abbia nozione, avviene naturalmente, del tutto legittimamente, all'insaputa del mittente, giacché accordarsi con l'ente poste affinché non recapiti la corrispondenza presso il luogo indicato in essa come indirizzo de destinatario, ma trattenga la corrispondenza, se è vero che realizza un'alterazione del procedimento di trasmissione della corrispondenza supposto dal mittente, lo fa determinando una modifica dell'indirizzo come luogo di pervenimento e, quindi, di consegna della corrispondenza, che concerne esclusivamente la sfera del destinatario e, dunque, ciò di cui egli può disporre (utilizzando le previsioni della regolamentazione normativa dell'ente postale: segnatamente del d.m. 9 aprile 2001, art. 52, e del d.p.r. n. 655 del 1982, art. 47).

E' il destinatario che, non volendo per sue ragioni ricevere la consegna della corrispondenza nel luogo costituente il proprio indirizzo si accorda per il trattenimento della stessa presso l'ente postale e per ivi provvedere al suo ritiro (nella casella o solo presso l'ufficio). Poiché l'effetto dell'accordo è di escludete che la corrispondenza venga consegnata presso l'indirizzo cui è inviata e di stabilire che venga consegnata presso lo stesso ente postale, è palese che l'ufficio di tale ente diventa l'indirizzo di pervenimento della corrispondenza. L'ente postale, infatti, per effetto dell'accordo esercita non più un'attività che è esplicazione del normale servizio del quale ha ricevuto incarico dal mittente, bensì di un servizio che rende, come apposita



prestazione d'opera, a favore del destinatario, trattenendo la corrispondenza per conto suo presso di sé e procedendo alla sua allocazione nella casella postale.

Poiché questo trattenimento della corrispondenza per effetto dell'accordo è un'attività svolta nell'interesse del destinatario e, quindi, agendo per suo conto in adempimento della convenzione di casella (o di fermo), risulta evidente che la corrispondenza che l'ente postale rilevi indirizzata al destinatario titolare di casella postale, fin dal momento di tale rilevazione e, quindi, della sospensione della normale attività connessa al servizio e dell'inizio dell'attività convenzionale di allocazione nella casella, è *un'attività compiuta per conto del destinatario*. Ne segue che, se in tale attività il destinatario è rappresentato dall'ente postale, deve reputarsi che la corrispondenza sia *pervenuta* in un luogo che deve considerarsi come suo indirizzo, dato che la corrispondenza viene appresa e trattata dall'ente postale ormai per suo conto, in adempimento del rapporto contrattuale di pattuizione di casella (o di fermo posta).

Per effetto dell'accordo di trattenimento della corrispondenza presso la casella il destinatario di sua iniziativa, lo si ripete, sostituisce il proprio indirizzo con quello dell'ufficio postale nel quale la corrispondenza viene rilevata come a lui indirizzata e, previa sottrazione al procedimento di recapito normale, viene avviata presso la casella. A nulla rileva che questo luogo sia nello stesso ufficio ricevente la corrispondenza oppure un altro ufficio dello stesso ente poste presso il quale in base agli accordi è allocata la casella postale e dovrà avvenire il ritiro della corrispondenza. Ciò per la ragione che, a partire dal momento in cui l'ente postale del luogo di destinazione della corrispondenza percepisce che essa è da allocare ad una casella postale del destinatario e proceda in tal senso, il fatto stesso che egli agisca per conto del medesimo determina che la corrispondenza si deve

intendere pervenuta in un luogo che si deve oggettivamente considerare indirizzo del destinatario.

Il principio di diritto che, in accoglimento del primo motivo (ed anche consequenzialmente del secondo) deve affermarsi è il seguente: << Ai fini dell'individuazione del luogo di pervenimento della corrispondenza all'indirizzo del destinatario agli effetti dell'art. 1335 c.c., quando costui abbia stipulato con l'ente postale un contratto per il trattenimento della corrispondenza presso una casella postale, presso la quale possa ritirarla, l'ufficio del luogo di destinazione della corrispondenza presso il quale l'ente postale, una volta pervenutagli la corrispondenza, ne rileva la riferibilità al destinatario e dà corso all'attività diretta ad inserirla nella casella si identifica – anche se la casella sia allocata presso altro ufficio del medesimo luogo per il ritiro - come indirizzo di pervenimento del destinatario, giacché l'attività a tanto diretta dell'ente postale è compiuta per conto del destinatario in forza della convenzione di ricezione tramite casella e come tale, essendo a quest'ultimo riferibile implica che la corrispondenza si debba considerare pervenuta in un luogo che è di sua pertinenza e che per sua scelta si identifica come suo indirizzo.>>.

In tal modo si esplicita il principio applicabile al regime della casella postale in relazione all'art. 1335 c.c., la cui tematica è stata soltanto sfiorato da Cass. n. 4261 del 2012 e, in precedenza, da Cass. n. 10657 del 2005. Si rileva, inoltre, che con riferimento alla stessa fattispecie speciale di fermo posta di cui all'art. 36 del d.p.r. n. 655 del 1982 per la p.a. la giurisprudenza del Consiglio di Stato più recente si è inspirata ad un principio sostanzialmente analogo: si veda Cons. Stato VI 11.5.2010 n. 2835.

§9.2. Quanto fin qui osservato rende irrilevante domandarsi se nella specie il 31 dicembre 2002 la raccomandata fosse pervenuta oppure no all'Ufficio di Milano Cordusio, circostanza, peraltro, che, in quanto affermata espressamente dalla sentenza impugnata, sarebbe stata da censurare da parte



della resistente - che la assume non vera - con motivo revocatorio. Lo si osserva in disparte il rilievo che parte ricorrente ha anche evidenziato che dall'informazione resa dal direttore della Filiale di Milano 1 risulta invece che a quella data vi era stato il pervenimento della raccomandata (sebbene inserita nell'elenco riferito alla Cariplo).

Invero, in forza dell'accordo inerente la tenuta della casella la raccomandata di diniego di rinnovo nella specie si dovrebbe comunque reputare pervenuta agli effetti dell'art. 1335 c.c. all'indirizzo della resistente, convenzionalmente individuato dall'accordo nell'Ufficio di cui alla Filiale Milano 1 Città delle Poste.

- §10. Le questioni esaminate dal quarto e quinto motivo che postulano una rilevanza della possibilità di ritiro della raccomandata restano inoltre del tutto ininfluenti, dato che sia tale possibilità sia la data di ritiro effettivo (cui ha fatto riferimento la sentenza impugnata), risultano del tutto prive di significato, perché ininfluenti sulla questione della individuazione del momento di efficacia ai sensi dell'art. 1335 c.c. del diniego di rinnovo.
- §11. Il ricorso principale conclusivamente accolto per quanto di ragione quanto ai primi due motivi e la sentenza, assorbiti gli altri, dev'essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Venezia, comunque in diversa composizione, che deciderà sull'oggetto devoluto con l'appello ritenendo che il diniego di rinnovo era stato tempestivo.

Non sussitono le condizioni per decidere nel merito della fondatezza del diniego di rinnovo, siccome è chiesto nel ricorso principale. A ciò dovrà provvedere la Corte di rinvio sulla base di quanto al riguardo le è stato devoluto con l'appello e che è rimasto assorbito dalla decisione qui cassata che ha erroneamente ritento tardivo il diniego.

Lo stesso giudice di rinvio esaminerà le ragioni che parte resistente ha proposto (peraltro inutilmente) con il ricorso incidentale condizionato, dato che esse, inerendo alla infondatezza del diniego di rinnovo, erano rimaste



assorbite dalla detta decisione e, a seguito della cassazione della sentenza, dovranno essere esaminate, postulando il completo esame dell'appello sul punto e delle risultanze probatorie acquisite, il che rende analogamente preclusa la possibilità che questa Corte possa decidere nel merito, siccome invocato corrispettivamente dalla resistente. La carenza di interesse del ricorso incidentale derivante dal non essersi pronunciato sulle dette questioni ne comporta il rilievo di inammissibilità, dato che quelle questioni potranno riproporsi davanti al giudice del rinvio.

§12. Al giudice di rinvio è rimesso di regolare le spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il primo ed il secondo motivo del ricorso principale. Dichiara assorbiti gli altri motivi. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia, comunque in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 9 ottobre 2014.

ide 'A Di

Il Funzionario Gir

Il Presidente

Ogol Funzionario sudiziaria

N Cons. est/